

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale
Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 3-4/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, , Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

L'istituto della revoca e i suoi effetti sul piano dei rapporti negoziali

Di Maurizio Asprone*

Abstract

L'elaborato si propone di analizzare l'istituto della revoca e gli effetti che questa comporta sul piano dei rapporti negoziali, svolgendo una indagine a livello normativo e interpretativo dell'istituto.

Il tema oggetto del presente elaborato merita, a modesto avviso dello scrivente, un approfondimento data l'importanza che riveste lo stesso non solo sul piano della discussione meramente teorica ma anche sul piano dei risvolti pratici.
Ciò premesso, si può affermare che prima che sul punto intervenisse il legislatore del 2007 (con il c.d. "decreto Bersani-bis"), il dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa i criteri di quantificazione dell'indennizzo – destinato a ricompensare il privato del legittimo affidamento tradito – si innestava attorno a due posizioni contrapposte: in base ad un primo indirizzo interpretativo, esso sarebbe da intendersi come strumento di equa riparazione del pregiudizio subito, avente finalità di ripristino dello status quo ante, e perciò parametrato sia al danno emergente che al lucro cessante, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1223 c.c.; a parere di una seconda corrente di pensiero, poi risultata prevalente, bisognava pur mantenere ferma la tradizionale distinzione tra indennizzo – da atto legittimo – e risarcimento – da atto illegittimo – così emergendo la necessità di parametrare il primo al solo danno emergente, ovvero alle spese materialmente sostenute dall'interessato per aver confidato senza sua colpa nella perdurante efficacia dell'atto revocato, e non anche al mancato guadagno subito per effetto della sopravvenuta inefficacia del medesimo. Si osserva in proposito che l'indennizzo non avrebbe la funzione, svolta invece dal risarcimento del danno, di ristorare integralmente il destinatario di una condotta antigiuridica lesiva dei suoi diritti ed interessi legittimi, ma presenterebbe una meno penetrante funzione compensativa di posizioni correlate ad interessi tra di loro confliggenti, entrambi pienamente meritevoli di tutela, sebbene l'ordinamento assegni prevalenza ad uno solo di essi, servendosi poi dell'indennizzo al fine di riequilibrare il rapporto tra danneggiante e danneggiato[1], sbilanciatosi eccessivamente a favore del primo.
È pur vero che il primo comma dell'art. 21-quinquies non distingue in alcun modo tra revoca legittima e revoca illegittima ai fini indennitari che qui interessano, tuttavia un simile dato letterale non appare certamente idoneo a superare gli insegnamenti della dottrina unanime in ordine alla classica ed incontestata differenza tra indennizzo e risarcimento. Anzi, la lettera della norma è del tutto coerente con la tesi qui sostenuta, se si pone mente alla circostanza che il legislatore del 2005, nell'operare un espresso richiamo al solo indennizzo, ha sostanzialmente lasciato impregiudicata la possibilità per il privato di domandare giudizialmente il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.[2], dovendosi però in tal caso fornire la prova, in base alla regola di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e precisamente delle conseguenze pregiudizievoli subite, del nesso di causalità rispetto alla condotta dell'amministrazione, nonché della sussistenza dell'elemento soggettivo (sub specie di colpa o dolo) in capo a quest'ultima. Peraltro, accedendo all'opposta opinione, si giungerebbe ad esiti paradossali, poiché ne deriverebbe un onere probatorio particolarmente gravoso, per come appena evidenziato, per il privato danneggiato da revoca illegittima, mentre il sogget-

[1] Così R.GAROFOLI, G. FERRARI,*op. cit.*, p. 1257.

[2] Tuttavia la giurisprudenza amministrativa precisa il carattere alternativo delle azioni giudiziali finalizzate ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo ovvero del risarcimento; si veda, in particolare, Cons. St. Sez. III, 11/7/2012 n. 4116, secondo cui *«è precluso al giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato* ex *art. 112 c.p.c., trasformare la domanda di indennizzo in quella diversa e distinta di risarcimento. Il giudice, infatti, non può mutare d'ufficio* "petitum", *attribuendo un bene diverso da quello richiesto né* "causa petendi", *con conseguente introduzione in giudizio di un diverso titolo da quello posto a fondamento della domanda; al più gli è consentito interpretare e qualificare le domande avanzate dalle parti, ma non di trasformarle, incorrendo altrimenti nel divieto di ultrapetizione».*

to interessato alla perdurante efficacia di un provvedimento legittimamente revocato potrebbe godere del medesimo ristoro economico, in virtù della pura e semplice emanazione dell'atto di ritiro. Si palesa, quindi, il carattere irragionevole (in contrasto con l'art. 3 Cost.) della equiparazione tra entità dell'indennizzo ed entità del risarcimento, dal che si comprende perfettamente l'opzione ermeneutica maggioritaria[3], poi accolta dal legislatore, mirante a parametrare l'indennizzo da revoca legittima al solo danno emergente.

L'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 21-quinquies non lascia più adito a dubbi in merito al criterio di quantificazione dell'indennizzo, quanto meno nell'ipotesi di revoca incidente su rapporti negoziali, avendo esplicitamente previsto che esso è «parametrato al solo danno emergente», dovendosi tenere conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti «o di altri soggetti» all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. Rilevandosi in prima battuta la linea di continuità seguita chiaramente dalla citata norma in relazione all'art. 1227 c.c., che sancisce la proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento in caso di concorso colposo del danneggiato alla causazione del danno, occorre anche osservare che la disposizione in discorso ha in tal modo voluto tendenzialmente individuare dei criteri per la valutazione dell'intensità dell'affidamento (cfr. supra), evidentemente attenuato in presenza di una piena consapevolezza della caducità degli effetti del provvedimento, nonché della relativa incompatibilità con l'interesse pubblico. Il tutto sarà comprensibilmente destinato a riflettersi sul quantum dell'indennizzo.

Quanto ai suddetti parametri, essi non risultano esenti da critiche. Più precisamente, si evidenzia che una loro fedele applicazione non potrebbe che aver riguardo ad atti affetti da inopportunità originaria, con esclusione degli atti resi inopportuni da elementi sopravvenuti, in quanto la norma si riferisce ai profili problematici del provvedimento amministrativo conosciuti o conoscibili dall'interessato al momento stesso della sua emanazione, «non potendo essere oggetto di conoscenza un vizio sopravvenuto4».

Inoltre, non si comprende appieno che incidenza possa avere sull'azione amministrativa l'eventuale conoscenza o conoscibilità della contrarietà dell'atto rispetto al pubblico interesse, dal momento che il privato non è in alcun modo autorizzato ad una ingerenza nel sindacato sul c.d. "merito amministrativo", precluso perfino al giudice[5], in quanto riservato in via esclusiva alla P.A.[6].

Passando ad altro aspetto, il fatto che la norma citata si riferisca espressamente alla sola revoca incidente su rapporti negoziali genera non poche incertezze interpretative in ordine all'utilizzabilità del menzionato criterio di quantificazione dell'indennizzo anche in tutti gli altri

[3] Si veda ancora Cons. St. Sez. III, 11/7/2012 n. 4116, *cit.*, ove si legge che «*la* "causa petendi", *nel giudizio volto ad ottenere l'indennizzo dovuto nel caso di revoca, deve essere ravvisata nella legittimità dell'atto amministrativo di revoca adottato dalla P.A. che ha causato il pregiudizio; mentre nel giudizio risarcitorio, essa consiste nel fatto o nell'atto produttivo del danno. Quanto al* "petitum", *esso sarà limitato al danno emergente con riferimento all'indennizzo; si estenderà al ristoro integrale (danno emergente e lucro cessante) nella diversa ipotesi di risarcimento del danno*». La pronuncia si sofferma inoltre sul carattere non antigiuridico della condotta rilevante ai fini della corresponsione dell'indennizzo, altrimenti trattandosi di fatto illecito, fonte dell'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c..

[5] Tuttavia, parte della dottrina pone in discussione l'assolutezza del tradizionale principio della insindacabilità del merito amministrativo, in quanto lo spazio ad esso riservato avrebbe subito un processo di progressiva erosione a partire dagli stringenti vincoli procedimentali imposti dalla L. 241/1990. V., tra gli altri, VITALE C., *La revoca degli atti di gara: discrezionalità e dovere di diligenza della P.A.*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 5, Milano, 2012, p. 496.

[6] R.GAROFOLI, G. FERRARI,*op. cit.*, p. 1260.

casi. Si argomenta, per sostenere la tesi contraria, che l'espresso ma isolato riferimento operato dal legislatore dovrebbe ragionevolmente condurre ad escludere la parametrazione dell'indennizzo al solo danno emergente nei casi ivi non esplicitamente ricompresi, giungendosi ad una simile conclusione in base ad un argomento a contrario per cui – qualora la voluntas legis fosse stata differente – la norma avrebbe enunciato una regola di principio generalmente applicabile, ma così evidentemente non è stato. Le considerazioni che precedono, però – per quanto appaiano tutt'altro che arbitrarie – non spiegano come potrebbe superarsi, qualora a tali tesi si accedesse, l'irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe a sfavore del destinatario di una revoca illegittima, il quale verrebbe a trovarsi in una posizione sensibilmente deteriore rispetto al privato colpito da revoca legittima. Si rileva a tal riguardo che «sarebbe sicuramente stato più opportuno disciplinare la quantificazione dell'indennizzo con una norma di portata generale che non desse luogo ad una discutibile distinzione tra rapporti negoziali e rapporti amministrativi», onde evitare di legittimare applicazioni pratiche in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza, seppur coerenti con la lettera della legge[7].

Dunque, di ristoro integrale del danno ingiusto subito dal privato può parlarsi esclusivamente in caso di responsabilità civile della P.A., concretantesi nelle canoniche forme della responsabilità extra-contrattuale, pre-contrattuale o eventualmente contrattuale; ipotesi, quest'ultima, del tutto peculiare e particolarmente problematica, che si verifica allorché il ritiro dell'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto sopraggiunga pur a fronte della già avvenuta stipulazione del contratto, così dando luogo a questioni di non breve momento con riguardo alla sorte del contratto stesso. Sul punto la giurisprudenza si è a lungo interrogata, assestandosi per lo più sulla tesi della automatica caducazione del contratto di appalto in caso di revoca dell'aggiudicazione che ne rappresentava elemento giustificativo in base ad un rapporto di stretta funzionalità – ma non di perfetta sovrapponibilità – tra fase pubblicistica e fase privatistica, la prima caratterizzata dalla spendita di pubblico potere da parte della P.A., la seconda, al contrario, connotata da una «tendenziale parità[8]» tra i contraenti. Le affermazioni di principio della più recente giurisprudenza amministrativa circa la netta separazione ed autonomia tra fase pubblicistica e fase privatistica non hanno, tuttavia, condotto alla formulazione di una tesi che partisse dalle descritte premesse per trarne coerentemente le opportune conseguenze relativamente al tipo di vizio che affligge il negozio giuridico derivante dall'atto di aggiudicazione definitiva. Superata, infatti, la tesi dell'annullabilità per vizi del consenso ovvero per incapacità a contrarre della stazione appal-

[7] Nel senso che il comma 1-*bis* della L. 241/1990 rappresenta "norma speciale", con la conseguente indennizzabilità anche del c.d. lucro cessante, cfr. (all'indomani della novella del 2007) Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 9/7/2007 n. 1775, secondo cui *«l'entità dell'indennizzo non deve essere commisurata alla gravità della condotta dell'amministrazione, né può essere tale da coprire il solo danno emergente e non anche il lucro cessante nel caso di revoca di un provvedimento amministrativo non incidente su rapporti negoziali, rilevando al riguardo anche la recente novella del 2007 del comma 1-*bis *dell'art. 21-*quinquies *L. n. 241 del 1990, ove si conferisce importanza alla complessiva condotta delle parti anche in termini di colpa e di buona fede».*

[8] Espressione da ultimo utilizzata dalla illuminata decisione di Cons. St. Ad. Plen., 20/6/2014 n. 14, secondo cui *«l'amministrazione nella fase del procedimento di affidamento di lavori pubblici aperta con la stipulazione del contratto si pone rispetto alla controparte privata in una posizione non integralmente paritetica o paritetica "tendenziale", in quanto tale posizione è definita non solo dalle norme comuni o civilistiche, ma anche da quelle speciali contenute nel codice dei contratti pubblici. Pertanto, deve ritenersi insussistente, in tale fase, il potere di revoca, in quanto la specialità della previsione del recesso di cui all'art. 134 del codice dei contratti preclude l'esercizio del potere pubblicistico di revoca basato su di una diversa valutazione dell'interesse pubblico a causa di sopravvenienze».*

tante[9], nonché quella della nullità sopravvenuta[10] (patologia negoziale a dir poco controversa quanto alla sua stessa configurabilità) in virtù del fatto che la nullità rappresenta un vizio genetico (e non funzionale) dell'atto e dunque non può certamente sussistere a causa di un fattore sopravvenuto ed esterno alla vicenda contrattuale in senso stretto, il Consiglio di Stato[11] parla, piuttosto, dell'automatica inefficacia ex tunc del contratto di appalto, in quanto legato indissolubilmente al requisito legale dell'aggiudicazione per mezzo di un collegamento negoziale necessario, per cui una volta venutone meno il presupposto essenziale, non potrebbe che derivarne l'invalidità del contratto, in forza del tradizionale principio "simulstabunt, simulcadent". L'atto negoziale, cioè, sarebbe legato al provvedimento di aggiudicazione sulla base di un inscindibile nesso di preordinazione funzionale, il cui venir meno determinerebbe, ipso iure, l'inidoneità originaria del contratto a produrre effetti, conclusione che rimane ferma anche a seguito di un'attenta lettura degli artt. 121 e 122 c.p.a. (di recepimento della direttiva comunitaria n. 2007/66/CE): essi, consentendo al giudice amministrativo in sede di annullamento dell'aggiudicazione – anche per violazioni gravi – di decidere discrezionalmente (in base ad una specifica pronuncia giurisdizionale sul punto) se mantenere ferma l'efficacia del contratto, costituirebbero norma derogatoria rispetto alla regola generale dell'automatica caducazione, ispirata al principio di semplificazione e concentrazione delle tutele, al fine di garantirne la reale effettività[12].

Per quanto riguarda la responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative negoziali ex art. 1337 c.c., una efficace ricostruzione[13] rileva come essa sia del tutto indifferente rispetto alla dicotomia revoca legittima/revoca illegittima, conseguendo alla sola violazione dei doveri di correttezza e buona fede che vincolano i soggetti nello svolgimento della fase prodromica alla stipulazione del contratto. Dunque, secondo questa impostazione, anche in caso di revoca legittima il privato danneggiato potrebbe agire giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno da responsabilità pre-contrattuale della P.A., anche in ipotesi cumulativamente alla corresponsione dell'indennizzo, gravando comunque sull'attore un onere probatorio maggiormente

[9] Tesi sostenuta da Cons. St. Sez. VI, 1/2/2002 n. 570, ma sottoposta a rilievi critici non trascurabili, tra i quali in particolare l'attribuzione della legittimazione ad agire alla sola P.A., e non al soggetto illegittimamente escluso dalla procedura di gara, così non garantendo il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale; inoltre, da tempo non risulta più attuale la funzionalizzazione delle regole procedurali dettate dal legislatore in materia di appalti alla esigenza di corretta formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, dovendosi piuttosto identificare la finalità ultima di detta disciplina nella tutela della libera concorrenza, nonché della efficienza, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

[10] V. Cons. St. Sez. V, 28/5/2004 n. 3465, nonché Cons. St. Sez. IV, 27/10/2003 n. 6666. Per la tesi della nullità, cfr. Cons. St. Sez. V, 13/11/2002 n. 6281.

[11] Cons. St. Sez. V, 7/6/2013 n. 3133 (*ex multis*).

[12] Così Cons. St. Sez. VI, 12/12/2012 n. 6374.

[13] F. CORTESE, *La revoca negli appalti pubblici tra danno precontrattuale e indennizzo*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 2, Milano, 2013, pp. 169 e ss.. In tal senso, v. anche R. GAROFOLI, G. FERRARI,*op. cit.*, p. 1261, ove si legge che «*la legittimità dell'atto di revoca non preclude la valutazione della condotta della P.A. in termini di rispetto delle regole di correttezza e buona fede*». In giurisprudenza, cfr. Cons. St. Sez. IV, 7/2/2012 n. 662, ove si fa leva sulla necessità di ricompensare il privato dell'affidamento incolpevolmente riposto nella successiva stipulazione del contratto di appalto, tradito dall'ingiustificato recesso della P.A. dalle trattative; *contra*, Cons. St. Sez. V, 6/10/2010 n. 7334: «*la legittimità del provvedimento di revoca di un precedente atto amministrativo, comporta che l'amministrazione interessata è tenuta a corrispondere al soggetto, nei cui confronti è intervenuta la revoca in parola, il solo indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Il presupposto, dunque, dell'attribuzione del predetto indennizzo è la legittimità del provvedimento di revoca, ovvero occorre la sussistenza della cd. responsabilità della P.A. per atti legittimi. Viceversa, solo in presenza di una revoca illegittima, subentra eventualmente anche un problema di risarcimento del danno*».

consistente con riguardo alla prima forma di responsabilità. In merito ai criteri di quantificazione del risarcimento, un punto fermo è stato posto dall'Adunanza Plenaria già a far data dal 2005, allorché si stabiliva quanto segue:« Nel caso di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità pre-contrattuale, a seguito della revoca dell'aggiudicazione, il risarcimento va riconosciuto nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. In particolare, nel caso di appalto di servizi, per ciò che concerne la perdita di altre occasioni da parte dell'impresa, l'ammontare del risarcimento può essere determinato in via equitativa, riconoscendo al concorrente l'utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara nella misura del 10% dell'ammontare dell'offerta[14]».

Si noti, con riferimento alla citata sentenza, che all'interno della posta di danno denominata lucro cessante è ricompreso anche il c.d. "danno da perdita di chances", liquidabile in via equitativa (non essendo possibile quantificarlo nel suo esatto ammontare) in proporzione al valore dell'appalto, ferma restando la necessità inderogabile di provarne la sussistenza, sulla scorta del comune criterio vigente in materia di responsabilità civile della preponderanza dell'evidenza, anche noto come criterio del "più probabile che non". Altra voce di danno di cui si è spesso trovata ad occuparsi la giurisprudenza è quella del c.d. "danno curriculare", «consistente nell'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito[15]», anch'esso quantificabile in percentuale rispetto al valore dell'appalto.

Quanto all'elemento soggettivo in capo alla P.A., che il ricorrente avrà l'onere di provare al fine di ottenere il risarcimento, la relativa sussistenza andrà accertata effettuando una valutazione comparativa di carattere oggettivo tra la condotta osservata dall'amministrazione procedente e quella tenuta dall'aggiudicatario, non potendosi giammai ritenere in tali ipotesi configurabile una colpa in re ipsa[16], applicandosi la normativa di diritto comune, ferma restando la possibilità di ritenere raggiunta la prova mediante l'utilizzo di presunzioni (purché gravi, precise e concordanti, nel rispetto dell'art. 2729 c.c.) aventi ad oggetto gli elementi fattuali noti al giudice in quanto emergenti dall'istruttoria procedimentale.

Si nota, infine, come l'ampliamento degli orizzonti di tutela ad opera della giurisprudenza del Consiglio di Stato, se da una parte è ispirata a fini garantistici assolutamente condivisibili e meritevoli di positivo apprezzamento, dall'altra reca inevitabilmente con sé incertezze applicative, derivanti dal rischio di confusione tra situazioni che fanno sorgere in capo al soggetto danneggiato il diritto ad ottenere un semplice indennizzo e quelle che determinano l'azionabilità della ben più pregnante tutela risarcitoria ovvero – rispettivamente – tra responsabilità della Pubblica Amministrazione da atti legittimi e da atti illegittimi.

In questo scenario, assolutamente preziosa risulta l'opera ricostruttiva della giurisprudenza amministrativa, la quale in più occasioni ha contribuito a delineare i tratti distintivi caratterizzanti le diverse tipologie di responsabilità in cui può incorrere l'amministrazione[17], senza

[14] Cons. St. Ad. Plen., 5/9/2005 n. 6.

[15] Cons. St. Sez. IV, 7/2/2012 n. 662, *cit.*.

[16] Cioè per il fatto stesso di aver violato determinati doveri informativi e di trasparenza nel corso della fase prodromica alla conclusione del contratto; l'espressione è utilizzata in senso volutamente atecnico (con fini meramente descrittivi) da F. CORTESE,*op. cit.*, p. 176.

[17] Particolarmente chiara appare in tal senso Cons. St. Sez. IV, 7/2/2012 n. 662, *cit.*: *«nel caso di revoca di provvedimento amministrativo, possono ricorrere situazioni diverse cui si*

mai trascurare – in chiave sistematica – il fine ultimo di tutela, identificabile con il legittimo affidamento del privato, non suscettibile di menomazione in ragione della funzionalizzazione della revoca in una pur irrinunciabile ottica di perseguimento dell'interesse pubblico.

riconnettono differenti discipline e conseguenze. Occorre, infatti, distinguere tra: obbligo dell'amministrazione all'indennizzo, ex *art. 21-quinquies L. n. 241/1990, per il caso di revoca del provvedimento amministrativo; risarcimento del danno conseguente a constatata illegittimità del provvedimento di revoca, laddove venga accertata l'esistenza degli ulteriori presupposti di configurazione del danno risarcibile; risarcimento del danno derivante da accertata responsabilità contrattuale, laddove la revoca del provvedimento giunga a determinare la caducazione del contratto già stipulato; risarcimento del danno derivante da responsabilità extra-contrattuale (in particolare, pre-contrattuale) della Pubblica Amministrazione* (ex *art. 1337 c.c.*)».